



debitore negli anni precedenti l'istruttoria fallimentare (attraverso l'analisi della varie dichiarazioni fiscali e dei bilanci depositati) rispetto alla situazione patrimoniale aggiornata depositata nel corso dell'istruttoria "de qua" allorché l'esplicazione delle prevedibili – perché concomitanti all'iniziativa del creditore sia per l'esecuzione individuale, sia per quella di fallimento - variazioni in diminuzione dei valori "investimenti nell'azienda" e "ricavi lordi" (elementi richiesti alternativamente dal vigente art. 1 lf) non siano obiettivamente giustificate e riscontrabili logicamente e giuridicamente dal Tribunale.

Nel caso di specie l'analisi condotta dal consulente della società intimata non appare condivisibile sotto molteplici aspetti poiché:

1) il credito verso i soci per versamenti ancora dovuti – pacificamente - non è compensabile con l'eventuale debito della società per finanziamento degli stessi, atteso che il primo è credito dovuto dai soci per capitale di rischio, il secondo, invece, rappresenta un debito ordinario della società verso i soci (che può essere fruttifero o infruttifero d'interessi, secondo la specifica deliberazione);

2) non è assolutamente dato conto della completa "scomparsa" dalla situazione patrimoniale depositata nel corso della presente istruttoria del valore delle "immobilizzazioni immateriali" per l'anno 2006, a fronte della sua cospicua esposizione negli anni precedenti;

3) non appare congruo il limitato incremento del valore dei fabbricati (pari a circa euro 5.000,00# annui) poiché a riguardo alcuna esplicazione è fornita;

4) l'inesigibilità complessiva dei crediti esposti (per titoli insoluti e verso clienti) non è comprensibilmente spiegata, mancando vieppiù l'allegazione delle tempestive istanze che avrebbero dovuto promuoversi verso i debitori;

5) non è data giustificazione della totale ed omessa considerazione comparativa del credito bancario, di cui ha usufruito in modo rilevante l'impresa, e che, verosimilmente, è stato impiegato in investimenti aziendali;

In definitiva, i valori esposti nella situazione patrimoniale depositata il 2.7.2007 non sono attendibili e, quindi, non possono essere valutati in modo preminente rispetto alle precedenti dichiarazioni fiscali dell'impresa debitrice.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso, disponendo l'archiviazione degli atti e autorizza la restituzione dei titoli.

Crotone, 10.7.2007.

*Il Presidente est.  
Dott. Michele Sessa*